



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  
"P. L. NERVI - G. GALILEI"  
Viale Padre Pio da P. snc - 70022 ALTAMURA  
Cod. Mec. BATL07000T

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai Sig.ri DOCENTI  
ITT "P.L. NERVI – G. GALILEI"  
Proprie sedi

Al DSGA e Personale Amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico  
Proprie sedi

All'Albo della scuola


Al Sito Web della scuola

Oggetto: *Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022. Aggiornamento indicazioni operative - Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale.*

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota prot. n. 620 del 28.03.2022 del Ministero dell'Istruzione, relativa agli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – Rif. Decreto-legge 24/2022.

Si invia, contestualmente, il documento di Aggiornamento indicazioni operative - Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, prot. 2380 del 27 marzo 2022.

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, si confida e si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Vintantonio PETRONELLA



## Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

<b>I.I.S.S. "Nervi-Galilei"</b>	
<b>ALTAMURA</b>	
ARRIVO	
Data	29/3/2022
Prot.	4993 cat.

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali

e, p.c.

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Alle organizzazioni sindacali del Comparto e dell'Area istruzione e Ricerca

Oggetto: obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

Quest'ultima norma prevede che *“L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”*.

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”*. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, *“impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”*.

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che *“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non*



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica*".

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo "*attività didattiche a contatto con gli alunni*", si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>L'art. 8, comma 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che "*L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 4-*





## Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

Per i lavoratori “*maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente <sup>2</sup>.

Si ricorda, infine, che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

<p>Il Capo Dipartimento per le risorse umane e finanziarie Jacopo Greco</p>  <p>Firmato digitalmente da GRECO JACOPO C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</p>	<p>Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Stefano Versari</p>  <p>Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO C=IT O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA</p>
--	---

*quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”.*

<sup>2</sup> Art. 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e allegato B al medesimo decreto.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E  
DEL BENESSERE ANIMALE  
DIREZIONE**

**URGENTE**

Ai Direttori Generali  
*e, per il loro tramite*

a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia

Al Presente ANCI Puglia

Alle Associazioni di rappresentanza

- delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (pubbliche e private)
- delle farmacie
- degli studi professionali

Alle Rappresentanze sindacali regionali MaP

Agli Ordini Professionali

Al Coordinatore della Rete regionale laboratori analisi SARS-CoV-2

Ai Direttori dei Laboratori di analisi della rete regionale SARS-CoV-2

Ai Professionisti ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2

*e, per conoscenza*

Al Responsabile team InnovaPuglia

Al Referente regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Direttore Generale Aress Puglia

All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

All' Assessore alla Sanità e benessere animale

Al Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» - Aggiornamento indicazioni operative.**

In ragione dell'avvenuta pubblicazione del decreto-legge in oggetto richiamato (qui allegato a ogni buon fine), si ritiene opportuno aggiornare conseguentemente le indicazioni operative per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica e di gestione dei casi Covid-19 in attuazione del nuovo quadro dispositivo.



### **1. Cessazione stato di emergenza e disposizioni conseguenziali**

L'art. 1 del decreto-legge conferma la cessazione dello stato di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 al 31 marzo 2022 e introduce, in combinato disposto con l'art. 3, la possibilità da parte del Ministro della Salute, di adottare una o più ordinanze contenenti misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 in ambito organizzativo, operativo e logistico, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

### **2. Istituzione dell'Unità nazionale per l'Emergenza Covid-19**

In base al disposto dell'art. 2 del decreto-legge, dal prossimo 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31 dicembre 2022 in luogo dell'attuale Struttura commissariale e con compiti e funzioni meglio specificate nella norma in commento.

### **3. Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19**

L'art. 5 del decreto-legge introduce nel decreto-legge n.52/2021 l'art. 10-quater recante gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie prevedendo (in sintesi) **fino al 30 aprile 2022** l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Inoltre, fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si pone in evidenza che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

### **4. Isolamento e autosorveglianza**

Ai sensi dell'art. 4 che ha introdotto l'art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii., a far data dal **1° aprile 2022**, le persone sottoposte alla **misura dell'isolamento** per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all'esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.

A tal fine, restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con circolari precedenti adottate dallo scrivente Dipartimento in ordine (in sintesi) alla:



- a) gestione dei casi di soggetti sintomatici da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma regionale "IRIS";
- b) esecuzione dei *test* molecolari per accertamento del caso Covid-19, presso i *drive through* attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per i quali deve essere emessa la richiesta di esecuzione del *test* mediante la piattaforma "IRIS";
- c) produzione automatica del provvedimento di isolamento, in caso di esito positivo al *test* di cui alla lettera b), per la durata prevista dalle indicazioni del Ministero della Salute;
- d) esecuzione dei *test* molecolari per accertamento della guarigione dal Covid-19, presso i *drive through* attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti già sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il *test* di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi e mediante la piattaforma "IRIS", con le tempistiche già definite dalle circolari del Ministero della Salute;
- e) produzione automatica del provvedimento di fine isolamento, in caso di esito negativo al *test* di accertamento della guarigione di cui alla lettera d) eseguito presso una delle strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2;
- f) gestione dei casi di soggetti asintomatici risultati positivi a *test* antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del *test* antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute, del provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al *test*.

Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione addetti alle attività di sorveglianza e i referenti dei flussi Covid-19 sono tenuti a monitorare il corretto rispetto delle indicazioni operative di gestione dei casi Covid-19 e di registrazione dei dati nella piattaforma regionale "IRIS", al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche ad essa connesse.

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come "contatti stretti" dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per i quali **non si applicheranno più** le pregresse disposizioni in materia di **quarantena fiduciaria** bensì si applicherà il regime di **autosorveglianza** per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute.

Il regime dell'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 <sup>1</sup>, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il Ministero della Salute emanerà, comunque, circolari contenenti le modalità attuative di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.24/2022. Sulla base di tali indicazioni, si procederà al conseguente adeguamento della piattaforma regionale "IRIS".

<sup>1</sup> «4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».





## 5. Gestione casi Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Mediante l'art. 9 del decreto-legge è stato integralmente sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'art. 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante «Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2».

Il nuovo quadro normativo prevede, in sintesi, che nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge n.52/2021, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 si dovrà osservare la nuova disciplina ivi specificata.

A tal riguardo, qui di seguito si riportano le indicazioni operative inerenti alla gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico la quali sostituiscono quanto definito con note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022.

### 5.1. Gestione casi sintomatici e strategia di *testing* in ambito scolastico

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dalle rispettive note del Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto all'Emergenza Epidemiologica COVID-19 dell'8 gennaio 2022 e del 28 gennaio 2022, si evidenzia che l'effettuazione gratuita, con oneri a carico dei fondi stanziati in favore della Struttura Commissariale e da essa attribuiti alle Regioni, dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza scolastica si è conclusa in data 28 febbraio 2022.

Per quanto precede, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di sorveglianza scolastica, il costo dei test antigenici rapidi eseguiti in favore dei "contatti scolastici" di caso confermato SARS-CoV-2 in ambito scolastico deve intendersi a carico del Servizio Sanitario Regionale fino al 31.03.2022 e, pertanto, le farmacie e le strutture facenti parti della rete regionale SARS-CoV-2 devono garantire, senza soluzione di continuità, le attività di testing anche in favore dei contatti in ambito scolastico secondo quanto già stabilito con nota AOO/005/0001119 del 07/02/2022.

A tal fine, si ribadisce che l'esecuzione del test SARS-CoV-2, con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale, potrà avvenire esclusivamente presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e previa emissione, nel rispetto delle indicazioni operative, della richiesta dematerializzata prodotta dal sistema informativo regionale "IRIS" per finalità di sorveglianza scolastica.

Come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.52/2021 come sostituito dal richiamato art. 9 del decreto-legge n.24/2022, decadendo dal 1° aprile 2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all'ambito scolastico, la strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici.

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e successive, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto.

Pertanto, gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulterà registrato nel sistema informativo regionale "IRIS", riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E  
DEL BENESSERE ANIMALE  
DIREZIONE**

Gli alunni **positivi asintomatici** riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l'esecuzione del test antigenico rapido per l'accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario.

Gli alunni **positivi sintomatici** continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l'accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali.

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici.

Secondo quanto espressamente indicato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto-legge n.52/2021, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge n.24/2022, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta assicurano la presa in carico e gestione dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei test mediante la piattaforma regionale "IRIS".

A far data dal 1° aprile 2022, dovrà cessare ogni trasmissione di comunicazioni e dei fogli elettronici da parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti (rif. note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022).

## **5.2. Riammissione in presenza**


La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento ai sensi dell'art.10-ter del decreto-legge n.52/2021 e, ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.

Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e a darne diffusione e attuazione per quanto di competenza.

Per quanto qui non specificato, si rimanda al quadro normativo richiamato e alle circolari del Ministero della Salute.

**P.O. Prevenzione e Promozione della Salute**

Nehludoff Albano



**Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere**

Onofrio Mongelli



**Il Direttore del Dipartimento  
Vito Montanaro**